



Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi [di seguito: Fondo] quale gestore del Fondo di solidarietà istituito dall'art. 1, comma 855, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con sede in Roma, via del Plebiscito 102.

Svolgimento del procedimento

Ricorso assegnato al Collegio arbitrale A dal delegato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19/12/2018.

Invio del ricorso al Fondo in data 19/12/2018.

Invio del ricorso alla Banca in liquidazione in data 19/12/2018.

Memorie del Fondo pervenute in data 07/02/2019.

Trasmissione memorie al ricorrente in data 08/02/2019.

Conclusioni delle parti

La parte ricorrente – _____ - titolare dei seguenti strumenti finanziari subordinati emessi da Banca _____ e del soc. coop.:

Descrizione	28/06/18 3,5 % SUB
Cod. ISIN	
Data di acquisto	03/06/2013
Quantità	€ 50.000,00
Controvalore	€ 50.000,00
Corrispettivo pagato	€ 50.000,00
Rapporto percentuale sulla pari	100,00

Oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto	
Valore nominale residuo alla data del 22/11/2015 (entrata in vigore del d.l. n.183)	0

domanda il riconoscimento della prestazione di ristoro, con liquidazione dell'ammontare nella misura di € 50.000,00.

Il Fondo non formula espressamente alcuna conclusione.

Esposizione sommaria dei motivi della decisione

La parte ricorrente, in relazione ai suddetti strumenti finanziari subordinati, dichiara di non aver presentato istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui all'art. 9 d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv., con modificazioni, nella l. 30 giugno, n. 119 e di non aver proposto azione di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. Il ricorrente dichiara di aver investito tutto il proprio capitale nei titoli in controversia nel giugno 2013, quando ormai la crisi della Banca era già in corso.

Lamenta che l'acquisto sarebbe avvenuto dietro indicazione dell'Intermediario, che avrebbe proposto il titolo come *“investimento che garantiva la conservazione del capitale”*.

Segnala l'assenza, nell'ordine di sottoscrizione, di indicazioni circa l'appropriatezza/inadeguatezza del prodotto rispetto al suo profilo soggettivo.

Afferma che il questionario Mifid sarebbe stato compilato dal funzionario della Banca, che avrebbe inserito dati non veritieri e avrebbe forzato il profilo di rischio al fine di poter finalizzare l'operazione.

Il ricorrente, soggetto con bassa scolarità, privo di esperienza in materia finanziaria, lamenta l'eccessiva concentrazione dei titoli in parola nel proprio portafoglio e la mancata informativa in merito alla natura illiquida dei titoli.

Eccepisce, infine, la nullità del contratto quadro per carenza di firma di soggetto legittimato a rappresentare validamente l'Istituto e, di conseguenza, la nullità di ogni azione compiuta in virtù del predetto documento.

Documentazione offerta in comunicazione:

Tipo di documento	Produzione	Motivazioni eventualmente addotte per la mancata produzione
Contratto quadro relativo ai servizi d'investimento nella prestazione dei quali sono stati acquistati/sottoscritti gli strumenti finanziari di cui è controversia	si	
Moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione	si	
Attestazione degli ordini eseguiti	si	
Dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, formate a norma dell'art. 6, comma 2, Decreto 9 maggio 2017, n. 83	no	

Il Fondo, nella memoria depositata in data 07/02/2019, ha rappresentato quanto segue:

il ricorrente non ha presentato istanza di indennizzo forfettario al Fondo di Solidarietà;

Documentazione allegata alla memoria del Fondo:

-  110350 ATT INF PRE 10062008
-  110350 CONTR NEGOZ 10062008
-  110350 DEP TIT 071022000
-  110350 ESTRATTO CONTO 12-2015
-  110350 LETTERA CONFERMA ORDINE OBBL
-  110350 SOTT OBBL 03062013
-  INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AL 10062008
-  MDEF_FITD01466
-  MIFID 10062008
-  MIFID 24092012

Tanto premesso, dalla descrizione dei fatti e dall'analisi della documentazione versata in atti, si ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni.

L'intermediario che ha collocato il titolo è il medesimo che li aveva emessi ed il rapporto negoziale è stato diretto. L'intermediario ha esplicitato al cliente l'esistenza del conflitto (nell'ordine di acquisto).

Il titolo di cui trattasi è un'obbligazione subordinata acquistata il 3.6.2013, di durata di 5 anni, con tasso di rendimento del 3,5%..

Sono in atti un questionario del 10.6.2008 ed un MiFID del 24.9.2012, che, precede l'acquisto di circa 9 mesi, nel quale la valutazione finale del

cliente (imprenditore, con diploma di scuola secondaria, che detiene attività finanziarie tra i 250 ed i 500 mila euro) è: “medio”.

Quanto all’informativa da rendersi all’investitore sulle specifiche caratteristiche e sui rischi connessi alle obbligazioni subordinate, il Fondo produce un Modulo di Adesione, che rinvia a documentazione non versata in atti; si rinviene – nel modulo di adesione - la dichiarazione del cliente sulla propria consapevolezza di tali caratteristiche e rischi.

Relativamente al rischio di concentrazione, non è evidenza del patrimonio complessivo dell’investitore.

Non risulta, pertanto, una chiara, corretta, esaustiva e non fuorviante informativa in merito alla natura dei servizi e attività di investimento prestati.

Tale carenza di trasparenza informativa sussisteva nonostante la Consob dal 2 marzo 2009, con un’apposita comunicazione, avesse raccomandato agli intermediari di fornire un’adeguata ed effettiva informativa ai clienti sugli strumenti finanziari complessi e illiquidi quali le obbligazioni subordinate acquistate dal ricorrente. Sul punto ha chiarito la Cassazione civile che “in tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione”. La suprema Corte non ha ritenuto sufficienti neanche “la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, co. 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998 (consegna, peraltro, neanche intervenuta nel caso di specie all’esame), né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. Civ., sez. I, n. 9066/17).

Né può sottacersi al riguardo che il particolare periodo in cui è stata conclusa l’operazione (ottobre 2013) avrebbe dovuto indurre la Banca a fornire una informativa particolarmente attenta e completa.

E, sulla possibilità di considerare rilevante – per valutare il comportamento omissivo tenuto dalla Banca – il momento in cui è avvenuta l'omessa informazione, può richiamarsi quanto affermato dalla Cassazione (Cass. Sez. I n.8751/2018) "...la condotta della Banca va valutata alla luce della circostanza che gli investimenti di cui è causa furono operati dalla ricorrente... in epoca immediatamente precedente il default del gruppo..”

Il Fondo non ha formulato eccezioni né, come rilevato, conclusioni.

Si ritiene, conclusivamente, che, nel caso in esame, l'investitore abbia subito un pregiudizio per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria.

Ciò induce il Collegio, in applicazione dei criteri di quantificazione delle prestazioni indicati dall'art. 7 del DM n. 83/2017, a riconoscere al ricorrente la liquidazione della perdita subita pari ad Euro 50.000,00.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente una prestazione nella misura ritenuta congrua di Euro 50.0000,00.

Lodo così deliberato, all'unanimità dei voti, in data 2 aprile 2019, dagli arbitri riuniti in conferenza personale nella sede dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e da ciascuno ivi firmato digitalmente nella data risultante dalla firma elettronica apposta. Dall'originale digitale viene altresì estratta copia analogica la cui conformità è attestata di seguito dagli stessi arbitri mediante contestuale sottoscrizione.

F.to da

Raffaele Cantone

Raffaele Squitieri

Marco Sepe